

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3890

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DE LORENZO GIOVANNI, NICCOLAI GIUSEPPE, TURCHI

Presentata il 14 dicembre 1971

Modifica all'articolo unico della legge 9 ottobre 1971, n. 908, concernente norme sull'assenso e sull'autorizzazione al matrimonio del personale delle forze armate e dei corpi assimilati

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge n. 908 del 9 ottobre 1971 ha abrogato le disposizioni che prescrivono l'assenso o l'autorizzazione degli enti competenti per il matrimonio degli ufficiali, dei sottufficiali e militari di truppa delle forze armate e dei corpi assimilati, confermando, però, i limiti di età e i periodi di servizio previsti dalle vigenti disposizioni di legge per il matrimonio del suddetto personale.

Detta legge è stata accolta favorevolmente dagli ufficiali e sottufficiali, ma ha lasciato parzialmente insoddisfatti i militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, dei Corpi della guardia di finanza, e delle guardie di pubblica sicurezza e dei corpi assimilati, i quali — secondo le disposizioni di legge in vigore — possono contrarre matrimonio al compimento del 28° anno di età.

La categoria in questione — costituita da fedeli ed onesti servitori dello Stato — auspica da diverso tempo, invece, una riduzione del suddetto limite di età per contrarre matrimonio. Non può, quindi sfuggire come questa

restrizione influisca negativamente sul rendimento in servizio e soprattutto sulla moralità dei rapporti dei giovani inquadrati nei suddetti corpi, i quali troppo spesso, se sinceramente attaccati al proprio dovere, sono costretti a rimandare la regolarizzazione di situazioni delicate che potrebbero sollecitamente riparare qualora non ne fossero impediti dalle predette norme restrittive.

Né è da sottovalutare il fenomeno di esodo dai citati corpi — prodottosi da alcuni anni con cifre allarmanti — da parte di coloro che non sono propensi ad attendere il compimento del 28° anno di età per unirsi in matrimonio, in quanto, nel clima di libertà dell'attuale società, avvertono una discriminazione che li umilia e ne menoma la personalità.

Si ritiene, pertanto, che un abbassamento del limite di età gioverà notevolmente al funzionamento dei servizi demandati ai corpi in questione, perchè accrescerà l'entusiasmo dei militari di truppa predisponendone lo spirito ad affrontare con maggiore slancio i sa-

crifici imposti dal servizio, nel mentre, come innanzi detto, porrà fine all'esodo preoccupante registratosi in questi ultimi anni.

È ovvio, però, che, se si vuole corrispondere alle aspettative della categoria interessata, non può essere trascurata l'esigenza di servizio dei corpi summenzionati. A tal fine una soluzione che certamente soddisfa il personale in argomento e nello stesso tempo non pregiudica la funzionalità dei corpi di appartenenza può essere quella di consentire di contrarre matrimonio ai militari di truppa dopo che abbiano ottenuto la seconda rafferma triennale.

In sostanza, un militare di truppa dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza, delle Guardie di pubblica sicurezza e dei

corpi assimilati potrà contrarre matrimonio dopo aver compiuto la ferma triennale e la prima rafferma triennale, cioè dopo sei anni di servizio.

In tal modo, considerando che l'età di arruolamento oscilla mediamente tra i 19-20 anni, il limite minimo per poter contrarre matrimonio si aggirerà intorno ai 25-26 anni, età che può ritenersi adeguata e soddisfacente per gli interessati e che non arreca eccessivo nocimento al funzionamento dei Corpi di appartenenza.

A tal fine è stata redatta la presente proposta di legge che si raccomanda all'attenzione degli onorevoli colleghi per la sollecita approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il secondo comma dell'articolo unico della legge 9 ottobre 1971, n. 908, è sostituito dal seguente: « I militari di truppa delle forze armate e dei corpi assimilati possono contrarre matrimonio dopo che abbiano ottenuto la seconda rafferma triennale ».